

**ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI della
Provincia di VERCELLI**

oappc.vercelli@archiworldpec.it



TARIFFA PROFESSIONALE DELL'ARCHITETTO E DELL'INGEGNERE

PRONTUARIO G)

- **PREVENZIONE INCENDI**
-

GIUGNO 2011

A CURA DELLA COMMISSIONE PARCELLE

ARGOMENTI TRATTATI:

- **PREVENZIONE INCENDI**

Elaborato dalla Commissione Parcelle sulla base di interpretazioni proprie e/o mutate da note informative dell'Ordine Architetti della Provincia di Roma

Fermo restando che il principio valutativo approvato rimane quello a discrezione, la presente tariffa è elaborata sulla base :

- di tutte le prestazioni professionali richieste per un'attività assoggettata al rilascio dei C.P.I.;
- di tutti i parametri di rischio propri dell'attività;
- delle dimensioni dell'attività stessa,

vuole agevolare il professionista alle prime esperienze in materia antincendio, nel formulare anticipatamente l'onorario delle prestazioni sulla base di alcuni parametri facilmente individuabili in un'attività assoggettata al rilascio dei C.P.I.

Detti parametri sono essenzialmente:

- la superficie dell'attività;
- il parametro di rischio;
- il carico d'incendio.

La tariffa si differenzia in relazione alle caratteristiche proprie dell'attività (attività esistente / attività nuova) ed alle prestazioni specifiche richieste per l'ottenimento dell'approvazione del progetto o per il rilascio dei C.P. I.

- Attività esistente

“

I° Fase

Approvazione progetto,

II° Fase

Rilascio del C.P. I.

- Attività nuova

III° Fase

Approvazione progetto,

II° Fase

Rilascio dei C.P. I.

Per ogni fase professionale, per la valutazione dei compensi, sulla base di un indice parametrico, si utilizza la tabella corrispondente e si individua un valore in lire delle prestazioni, da integrare secondo il formulario riportato in tariffa. Per facilitare l'applicazione della tariffa, sono stati riportati alcuni esempi applicativi riferiti ad attività assoggettate al rilascio dei C.P. I., come da elenco M. I. dei 16/2/82.

Tariffario per prestazioni professionali relative alle prestazioni in materia di prevenzione incendi

Fasi in cui si può schematizzare la prestazione svolta dal professionista per attività assoggettate al rilascio dei C.P. I.:

- A) - Attività esistenti
- B) - Attività di nuova realizzazione.

ATTIVITA' ESISTENTI – I° FASE

- a) - Sopralluoghi preliminari per l'accertamento della rispondenza dell'attività alla normativa vigente,
- b) - Rilievo delle preesistenze ed eventuale acquisizione della documentazione già presentata,
- c) - Ricerca presso gli uffici del Comando Provinciale dei VV.F. della documentazione agli atti,
- d) - Verifiche strutturali, verifiche degli impianti e verifiche di conformità dei materiali,
- e) - Rilievo e quantificazione del materiale combustibile presente,
- f) - Progetto di adeguamento strutturale,
- g) - Progetto di adeguamento degli impianti e dei sistemi,
- h) - Relazione tecnica e calcoli,
- i) - Istruttoria della pratica presso il Comando Provinciale dei VV.F. per il ritiro del progetto approvato.

A ciascuna di queste funzioni corrispondono le seguenti aliquote:

- a) 10%
- b) 6%
- c) 2%
- d) 10%
- e) 4%
- f) 30%
- g) 20%
- h) 8%
- i) 10%
-
- 100%

Le fasi sopraelencate vogliono essere unicamente una schematizzazione approssimativa dell'impegno del professionista in termini percentuali della prestazione per l'approvazione del progetto.

ATTIVITA' ESISTENTI – II° FASE.

- a)** - Sopralluoghi preliminari per l'accertamento della rispondenza dell'attività al progetto approvato,
- b)** - Acquisizioni della documentazione tecnica quali dichiarazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, certificati di prova,
- c)** - Verifiche strutturali, di impianti, di conformità dei materiali, dei carichi di incendio, dei dispositivi di sicurezza installati, delle vie di esodo, di tutti i sistemi antincendio installati, prove di collaudo,
- d)** - Relazione di collaudo, perizia e certificazioni di rito.
- e)** - Istruttoria della pratica presso il Comando Provinciale dei VV.F. per il rilascio del C. P. I.

A ciascuna di queste funzioni corrispondono le seguenti aliquote:

- a) -10%**
- b) -5%**
- c) -40%**
- d) -30%**
- e) -15%**
-
- 100%**

Le fasi sopraelencate vogliono essere unicamente una schematizzazione approssimativa dell'impegno del professionista in termini percentuali della prestazione per il rilascio del C. P. I.

ATTIVITA' DI NUOVA REALIZZAZIONE.

- A)** - Progetto architettonico, strutturale, impiantistico, finalizzato al rispetto della normativa antincendio ed elaborato sulla base del progetto urbanistico,
- B)** - Relazione tecnica esplicativa del progetto antincendio con evidenziati i sistemi antincendio previsti, le caratteristiche degli impianti, dei percorsi, dei carichi d'incendio, delle vie di esodo, dell'accesso, della compartimentazione e di quanto altro può essere utile per la lettura del progetto stesso,
- C)** - Istruttoria della pratica presso il Comando Provinciale dei VV.F. per il ritiro del progetto approvato.

A ciascuna di queste funzioni corrispondono le seguenti aliquote:

- A) - 70%**
- B) - 20%**
- C) - 10%**
-
- 100%**

VALUTAZIONE DEI COMPENSI.

Fermo restando il principio che le prestazioni di cui trattasi sono prestazioni a discrezione a mente dell'articolo 5 della tariffa, l'ordine di grandezza dei compenso può essere calcolato secondo la seguente formulazione:

$$C = (F + P_i) \times a$$

Dove

- C** è il Compenso dovuto,
- F** è la quota fissa indipendente dalla complessità o completezza dell'incarico. Tale quota fissa è valutata in £. 600.000 (€ 309,87)
- P_i** è il compenso in lire relativo alla singola attività; questo valore è tabellato (*) in funzione di un parametro " mi " definito nel seguito,
- a** è un coefficiente di aggiornamento dato dall'indice di aggiornamento annuale ISTAT del costo della vita.

(*) **TABELLA A:** attività esistenti - prima fase,
TABELLA B : attività esistenti - seconda fase,
TABELLA C: attività nuove.

Per i valori di " mi " non compresi nella tabella si adotta l'interpolazione lineare, per i valori di "mi" inferiori al minimo si adotta il " P_i " corrispondente all' " mi " minimo.

"mi " è un numero indice ottenuto dal seguente prodotto:

$$mi = h \times s$$

Dove: **h** = parametro di rischio-complessità; viene assunto alle "ore massime" indicate per ogni singola attività della circolare dei M. I. n." 25 dei 216182 (l'allegato C della circolare 25182 è pubblicato in queste pagine su fondo grigio),

s = parametro d'estensione; deve essere valutato per l'effettiva estensione, valutata dal professionista, dell'attività ed è (tranne che per le attività 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 91, 94, 95, 97 e di deposito di cui al D.M. 16/2/82) dato dai mq. della superficie coperta dei vari piani adibiti all'attività soggetta alla prevenzione incendi moltiplicati per il parametro " q "; per le attività all'aperto o sotto tettoie o di solo deposito la superficie utile viene dimezzata.

Il parametro " q " (parametro dei carico d'incendio) è dato dalla seguente tabella:

carico d'incendio specifico	q
≤30 Kg /mq.	1
≤ 60 Kg / mq.	1,1
≤ 90 Kg /mq.	1,2
≤ 120 Kg /mq.	1,3

Per l'attività 91 " s " è dato da:

$$s = k / 4.000$$

dove con " k " si indica la potenzialità termica complessiva della centrale in K cal / h.

Per l'attività 94 " s " è dato da:

superficie coperta dei piani esaminati

$$S = \frac{\text{-----}}{10} \times 9$$

Per l'attività 95 "s" è dato da:

$$S = \text{numero dei piani serviti} \times 29 + 50$$

RIMBORSI

Per gli oneri ed i rimborsi dovuti al professionista si rimanda alla vigente tariffa

professionale; le spese vive documentate dovranno essere compensate con una **maggiorazione dei 30%**.

Il professionista può conglobare, in base a quanto previsto dall'articolo 13 della stessa tariffa, tutti i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 6 della tariffa professionale in una **cifra che potrà variare tra il 30% ed il 60%** degli onorari valutati come detto precedentemente.

TABELLA "A" (attività esistenti – 1a fase)

Mi	Pi (in Lire)
300	800.000
400	1.060.000
500	1.311.000
600	1.570.000
700	1.810.000
800	2.061.000
900	2.310.000
1.000	2.539.000
2.000	4.995.000
3.000	7.250.000
4.000	9.324.000
5.000	11.205.000
6.000	13.000.000
7.000	14.500.000
8.000	15.960.000
9.000	17.250.000
10.000	18.260.000
20.000	34.965.000
30.000	50.000.000
40.000	63.270.000
50.000	74.700.000
60.000	85.000.000
70.000	92.800.000
80.000	99.750.000
90.000	105.000.000
100.000	107.900.000
200.000	199.800.000
300.000	275.000.000

TABELLA "B" (attività esistenti – 2a fase)

Mi	Pi (in Lire)
300	600.000
400	785.000
500	980.000
600	1.170.000
700	1.345.000
800	1.529.000
900	1.710.000
1.000	1.875.000
2.000	3.663.000
3.000	5.250.000
4.000	6.660.000
5.000	7.885.000
6.000	9.000.000
7.000	9.860.000
8.000	10.640.000
9.000	11.250.000
10.000	11.620.000
20.000	21.645.000
30.000	30.000.000
40.000	36.630.000
50.000	41.000.000
60.000	45.000.000
70.000	46.400.000
80.000	47.250.000
90.000	48.000.000
100.000	48.500.000
200.000	66.600.000
300.000	75.000.000

TABELLA "C" (attività nuove)

Mi	Pi (in Lire)
300	700.000
400	918.000
500	1.145.000
600	1.370.000
700	1.577.000
800	1.795.000
900	2.010.000
1.000	2.208.000
2.000	4.329.000
3.000	6.250.000
4.000	7.992.000
5.000	9.545.000
6.000	11.000.000
7.000	12.180.000
8.000	13.300.000
9.000	14.250.000
10.000	14.940.000
20.000	28.305.000
30.000	40.000.000
40.000	49.950.000
50.000	58.100.000
60.000	65.000.000
70.000	69.600.000
80.000	73.150.000
90.000	75.000.000
100.000	76.000.000
200.000	123.200.000
300.000	175.000.000

ESEMPI

Discoteca: numero dei posti > 100 (Attività 83 - Attività esistente, I° Fase)
superficie = 500 mq.
carico d'incendio < 30 Kg 1 mq.
s 500
h 6
q 1
a 1
mi $h \times s = 6 \times 500 = 3.000$
pi Tabella A = 7.250.000
C $(600.000 + 7.250.000) \times 1 = 7.850.000$

Se per la stessa discoteca sono richieste le prestazioni tecniche riportate nello schema elencato come 11'> Fase, la valutazione per dette prestazioni viene fatta utilizzando i parametri della Tabella B. Pertanto:

pi = Tabella B = 5.250.000
C = $(600.000 + 5.250.000) \times 1 = 5.850.000$

Autorimessa di nuova realizzazione (Attività 92)
superficie = 1.000 mq.
h 3
q 1,2
a 1
s 1.000
mi $s \times h = 1.000 \times 3 = 3.000$
pi Tabella C = $(600.000 + 6.250.000) \times 1 = 6.850.000$

Edificio con altezza superiore a 24 metri - (Attività 94 - Attività esistente, Fase 1")

superficie di piano = 350 mq.
n." piani = 9
carico d'incendio < 30 Kg 1 mq.
parametro di rischio = 6
indice ISTAT = 1
S = $(9 \times 350) : 10 = 315$
mi $s \times h = 315 \times 6 = 1890$
pi Tabella A = 4.724.000
C $600.000 + 4.724.000 = 5.324.000$

**CIRCOLARE MINISTERO DEGLI INTERNI N. 25 DEL 26 GIUGNO 1982
ALLEGATO << C >>**

**Elenco dei depositi e industrie pericolose soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (art. 4 della legge
26 luglio 1985, n. 966)**

(Elencazione in ordine progressivo con l'indicazione dei limiti orari e delle periodicità)
(l.m. = limite massimo)

N. Ord	ATTIVITA'	Numero ore massimo per singolo controllo		Periodicità della visita (in anni)
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 nmclh. <i>Gli impianti di compressione d'aria per martelli pneumatici o per gonfiaggio gomme o simili non rientrano fra le attività di cui ai punti 1 e 2 dei D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei VVF. (Circ. n. 36 dell'11 dicembre 1985).</i>		8	3
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h <i>Gli impianti di compressione d'aria per martelli pneumatici o per gonfiaggio gomme o simili non rientrano fra le attività di cui ai punti 1 e 2 del D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei W.F (Circ. n. 36 dell'11 dicembre 1985).</i>	l.m. 3 cabina	6	6
3	Depositi e rivendite di gas combustibile in bombole: a) compressi: - per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc - per capacità complessiva superiore a 2 mc b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): - per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg - per quantitativi complessivi superiori a 500 kg		2 5 2 5	6 3 6 3
4	Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi: a) compressi: - per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc - per capacità complessiva superiore a 2 mc b) disciolti o liquefatti : - per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc - per capacità complessiva superiori a 2 mc		2 5 2 5	6 3 6 3
5	Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi: a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc		3 3	6 6
6	Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar		9	u.t.

segue allegato C

N. Ord	ATTIVITA'	Numero ore massimo per singolo controllo		Periodicità della visita (in anni)
7	Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione		6	6
8	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti con oltre 5 addetti		4	6
9	Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili		6	6
10	Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi		7	6
11	Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas		6	6
12	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (con punto di infiammabilità fino a 65° C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc		8	3
13	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65° C a 125° C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc		8	3
14	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, olii domestici e simili		8	6
15	<p>Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili *:</p> <p>a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc;</p> <p>b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc.</p> <p><i>I depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - per uso industriale sono quelli destinati ed inseriti nei cicli di produzione industriale; - per uso artigianale sono quelli destinati all'esercizio di aziende agricole; - per uso privato sono quelli necessari per riscaldamento ambienti: <ul style="list-style-type: none"> produzione di acqua calda per edifici civili cucine e lavaggio stoviglie sterilizzazione e disinfezione mediche lavaggio biancheria distruzione rifiuti forni da pane e forni di imprese artigiane trattanti materiali non combustibili né infiammabili. <p>(Circ. n. 36 dell'11 dicembre 1985).</p>		6 2 5	3
16	<p>Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc - per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc 		2 5	6 3

segue allegato C

N. Ord	ATTIVITA'	Numero ore massimo per singolo controllo		Periodicità della visita (in anni)
17	Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore a 1 mc		2	6
18	Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscela per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio		4	6
19	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg		6	3
20	Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili: - con quantitativi da 500 a 1.000 kg - con quantitativi superiori a 1.000 kg		2 3	6 3
21	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti		4	6
22	Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: - con capacità da 0,2 a 10 mc - con capacità superiore a 10 mc		2 5	6 3
23	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiore a 0,5 mc		7	3
24	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplosive classificate come tali dal Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni ed integrazioni nonché perossidi organici	4 l.m. dep.ti	9	3
25	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive di cui ai DD.DD. 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975 e successive modificazioni ed integrazioni		2	6
26	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori	4 l.m. dep.ti	9	3
27	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici	4 l.m. dep.ti	9	3
28	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili	4 l.m. dep.ti	9	3
29	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno		5	3

segue allegato C

N. Ord	ATTIVITA'	Numero ore massimo per singolo controllo		Periodicità della visita (in anni)
30	Fabbriche e depositi di fiammiferi	4 l.m. dep.ti	9	6
31	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosfato		6	3
32	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo		7	3
33	Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li		4	6
34	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio		6	3
35	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi		6	6
36	Impianti per l'essiccazione dei cereali e dei vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato <i>Tenuto conto che le attività indicate al n. 36 del D.M. 16 febbraio 1982 si riferiscono ad una entità unica, comprendente sia l'impianto di essiccazione che il relativo deposito di prodotto essiccato, sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco le attività nelle quali l'impianto di essiccazione è ubicato nello stesso locale destinato al deposito del prodotto essiccato (Circ. n. 36 dell'11 dicembre 1985).</i>		6	6
37	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè		6	6
38	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero		8	6
39	Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li		8	6
40	Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li		6	6
41	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiore a 500 q.li		8	6
42	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiori a 500 q.li		6	6
43	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci, di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li <i>Gli archivi destinati alla custodia di documenti con quantitativi superiori a 50 q rientrano nell'attività 43 del D.M. 16 febbraio 1982 solamente se gli stessi sono realizzati in apposito locale. La presenza di documenti cartacei in altri locali od uffici va computata, ovviamente, nel calcolo del carico d'incendio (Lettera-circolare n. 199917/4161 del 24 settembre 1985).</i>		4	6

segue allegato C

N. Ord	ATTIVITA'	Numero ore massimo per singolo controllo		Periodicità della visita (in anni)
44	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li		5	6
45	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto incombustibile per quantitativi superiori a 5 kg		5	3
46	<p>Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine. di carbone vegetale e minerale. di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini, esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto, 2.1 dei D.M. 30 novembre 1983*</p> <p>- da 500 a 1.000 q.li**:</p> <p>- superiori a 1.000 q.li</p> <p><i>Tenuto conto della equivalenza delle condizioni ambientali potenzialmente influenti ai fini del rischio d'incendio. possono considerarsi all'aperto anche i depositi dei prodotti di cui al punto 46 del D.M. 16 febbraio 1982 aventi protezioni orizzontali e verticali dagli agenti atmosferici realizzati con materiali di qualsiasi genere.</i></p> <p><i>Tali depositi possono avere pareti perimetrali continue purché almeno una di tali pareti sia provvista di apertura di aerazione senza infissi d'ampiezza non inferiore al 50% della superficie della parete stessa,</i></p> <p><i>Le distanze di sicurezza esterne vanno misurate tra il perimetro del deposito ed il perimetro del più vicino fabbricato esterno all'attività o di altre opere pubbliche o private oppure rispetto ai confini di aree edificabili (D.M. 30 novembre 1983).</i></p> <p><i>Ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni di sicurezza antincendi per le attività di cui al punto 46 del D.M. 16 febbraio 1982, si intendono "fabbricati esterni" quelli ubicati fuori dei confini del complesso aziendale e che hanno una destinazione diversa da quella dell'attività in argomento. Per prodotti affini si intendono i prodotti di cui sopra aventi caratteristiche chimico-fisiche tali da rendere possibili processi di combustione. (Circ. n. 36 dell'11 dicembre 1985).</i></p>		2	6
			4	3
47	<p>Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:</p> <p>- da 50 a 1.000 q.li</p> <p>- superiori a 1.000 q.li</p>		4	6
			6	3
48	<p>Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detergono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum ed altri prodotti affini, con quantitativi:</p> <p>- da 50 a 1.000 q.li</p> <p>- oltre i 1.000 q.li</p>		6	6
			9	3
49	<p>Industrie dell'arredamento , dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle, calzaturifici:</p> <p>- da 25 a 75 addetti</p> <p>- con oltre 75 addetti</p>		6	6
			8	3

segue allegato C

N. Ord	ATTIVITA'	Numero ore massimo per singolo controllo		Periodicità della visita (in anni)
50	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li		6	6
51	Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive		5	6
52	Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche		5	6
53	Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali		4	6
54	Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li		4	6
55	Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li		3	6
56	Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito		2	6
57	Stabilimenti ed impianti per la produzione e la lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li		6	3
58	Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li		4	6
59	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi, e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili		6	3
60	Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li <i>I depositi indicati al punto 60 sono da intendersi quelli aventi quantitativi in deposito superiori a 500 q (Circ. n. 36 dell'11 dicembre 1985).</i>		5	6
61	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati		8	6
62	Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li		4	6
63	Centrali termoelettriche		8	3
64	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kw		3	6
65	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc;		8	6
66	Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli		8	3
67	Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze		6	3

segue allegato C

N. Ord	ATTIVITA'	Numero ore massimo per singolo controllo		Periodicità della visita (in anni)
68	Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli		9	6
69	Cantieri navali con oltre 5 addetti		8	6
70	Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre 5 addetti		8	6
71	Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5 addetti		8	6
72	Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti <i>Per autoveicolo s'intende un "veicolo o macchina a combustione interna" (D.M. 20 novembre 1981). L'indicazione circa il numero di autoveicoli in riparazione ricade sotto la responsabilità del titolare dell'attività in analogia a quanto già previsto dal D.M. 20 novembre 1981 per le autorimesse (Circ. n. 36 dell'11 dicembre 1985).</i>		4	6
73	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti		6	3
74	Cementifici		6	3
75	Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185) <i>Le attività che detengono o impiegano macchine radiogene a scopo terapeutico, autorizzate dal medico provinciale a norma dell'art. 96 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, non rientrano tra le attività di cui al punto 75 del D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto non sono soggette alle visite e controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei Vigili del Fuoco, limitatamente a tali utilizzazioni (Circ. n. 36 dell'11 dicembre 1985).</i>		4	6
76	Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo VI del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185)		4	6
77	Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704)		4	6
78	Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione		2	6
79	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lett. b) della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860)		4	6

N. Ord	ATTIVITA'	Numero ore massimo per singolo controllo		Periodicità della visita (in anni)
80	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: <ul style="list-style-type: none"> - impianti nucleari: - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradiati 		9	6
81	Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini		6	3
82	Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre 25 addetti		4	u.t.
83	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti		6	6
	<p><i>Enti e privati sono tenuti a richiedere al comando dei VV.F (omissis). 5. le visite di controllo al fine del rilascio del CPI per manifestazioni di qualsiasi genere da svolgersi in locali o manifestazioni aperti al pubblico, sprovvisti di tale certificato. Il Cpi non può essere rilasciato prima di avere fatto verificare, nel termine per l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'obbligo del preavviso alle autorità dalla commissione di cui all'art. 141 del R.D. 6 maggio 1,940. n. 635, le condizioni generali di sicurezza dei locali o dei luoghi indicati per lo svolgimento delle manifestazioni. La validità dei Pi, appositamente rilasciato per l'occasione, è limitata alla durata della manifestazione (art. 15 dei D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577).</i></p> <p><i>Per quanto riguarda le visite tecniche previste al punto 5 dell'art. 15 dei D.P.R. 57711982. relative a visite di controllo per manifestazioni in locali o luoghi aperti al pubblico, si fa presente che l'erogazione del servizio potrà essere effettuata soltanto previa presentazione al comando stesso di regolare istanza, di attestato comprovante l'avvenuto versamento. di idonea documentazione tecnico-illustrativa e delle eventuali certificazioni attestanti particolari requisiti per impianti. materiali, strutture ecc., rilasciate da tecnici abilitati o laboratori legalmente riconosciuti.</i></p> <p><i>Le istanze debbono essere inoltrate con congruo margine di tempo per la pianificazione di provvedimenti di competenza le visite tecniche potranno avere luogo soltanto dopo che tutti i lavori di allestimento siano stati completati ed in tempo utile per la notificazione alle autorità competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'esito della verifica effettuata.</i></p> <p><i>Di quanto sopra, è opportuno darne comunicazione ai prefetti ed ai sindaci della Provincia.</i></p> <p><i>I sopralluoghi per il rilascio del CPI, la cui durata è limitata alla durata della manifestazione. possono essere eseguiti contestualmente a quelli da effettuare in seno alle commissioni provinciali di vigilanza i cui pareri sono finalizzati a tutti gli aspetti della sicurezza, mentre la competenza dei comandi dei VV.F. è limitata all'aspetto della sicurezza antincendi.</i></p>			

N. Ord	ATTIVITA'	Numero ore massimo per singolo controllo		Periodicità della visita (in anni)
	<p><i>Il Cpi. nello specifico settore. è pertanto un ulteriore requisito, distinto dal verbale della commissione provinciale di vigilanza, a questo conseguente e riferito unicamente alla prevenzione incendi (Circ. n. 46 dei 7 ottobre 1982).</i></p> <p><i>Ai fini dell'applicazione delle normative di cui al punto 5 dell'art. 15 dei:</i></p> <p>D.P.R. 577/1982, con la dizione "luogo aperto al pubblico", deve intendersi: <i>il un limitato spazio all'aperto" attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione e che contenga strutture e/o apparecchiatura delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza antincendi (Circ. n. 52 dei 20 novembre 1982).</i></p> <p><i>Per spettacoli ero intrattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni. amenità intenzionalmente offerti al pubblico. in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità e il buon costume (artt. 70, 80 T.U. delle leggi di P.S.).</i></p> <p><i>La differenza fra "spettacoli" e "trattenimenti" consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro ecc.). mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre. baracconi di tiro a segno ecc.).</i></p> <p><i>Qualora dette attività siano già state sottoposte in precedenza ai controlli da parte delle commissioni provinciali di vigilanza ed abbiano ottenuto regolare agibilità ma che non abbiano subito trasformazioni o modifiche. I verbali di visita e gli elaborati grafici da acquisire da parte dei comandi provinciali VV.F. possono essere gli stessi già in possesso delle commissioni provinciali medesime. Tali documentazioni sono pertanto da ritenersi valide agli effetti della richiesta per il rilascio dei CPI.</i></p> <p><i>Le eventuali certificazioni previste dall'art. 18 dei D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577. potranno, invece. essere acquisite direttamente dai comandi per il rilascio dei CPI stesso. Si conferma che i sopralluoghi per il rilascio dei predetto CPI possono essere eseguiti contestualmente a quelli da effettuare in seno alle commissioni provinciali di vigilanza (Circ. n. 52 dei 20 novembre 1982),.</i></p> <p><i>I ristoranti, bar e simili non rientrano tra le attività di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982, come già chiarito con Circolare n. 52 dei 20 novembre 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei VV.F., fatto salvo quanto previsto all'art. 15, punto 5 dei D.P.R. 577/1982. Sono comunque soggetti ai controlli antincendi i relativi impianti di produzione di calore di cui al punto 91 dei D.M. citato (Circ. n. 36 dell'11 dicembre 1985)'. </i></p>			
84	<p>Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti – letto</p> <p><i>Casermes ed istituti di prevenzione e pena non rientrano fra le attività al punto 84 e 85 D.M. 16 febbraio 1982. Predette attività non sono pertanto soggette a controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi VV.F.</i></p> <p><i>Le case albergo (residence) non sono attività soggette se per l'attività non è prevista apposita licenza di P.S. e se le stesse sono in pratica dei condomini composti da piccoli appartamenti senza servizi ed impianti comuni (Circ. n. 42 dei 17 dicembre 1986).</i></p>		6	6

N. Ord	ATTIVITA'	Numero ore massimo per singolo controllo		Periodicità della visita (in anni)
	<p><i>Le residenze turistico alberghiere, le case ed appartamenti per vacanze, così come definiti all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (pubblicata nella G.U. n. 141 del 25 maggio 1983), le caserme e le case di reclusione, non rientrano fra quelle di cui ai punti 84 e 85 del D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto non sono attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi VV.F. (Circ. n. 36 dell'11 dicembre 1985).</i></p>			
85	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti		6	6
86	Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti - letto		6	6
87	<p>Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi</p> <p><i>Rientrano fra le attività di cui al punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982 i musei, gallerie e simili aperti al pubblico quando le rispettive superfici lorde superano i 400 mq (Circ. n. 36 dell'11 dicembre 1985)'.</i></p>		6	6
88	Locali adibiti a depositi merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq		6	6
89	<p>Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti</p> <p><i>Le attività indicate al punto 89 del D.M. 16 febbraio 1982 riguardano essenzialmente gli edifici di tipo civile e comunque uffici nei quali sono occupati contemporaneamente in un unico edificio a più di un piano oltre 500 addetti (Circ. n. 8 del 17 aprile 1985).</i></p> <p><i>Per le attività di cui ai punti 89 e 90 del D.M. 16 febbraio 1982, soggette a visita "una tantum", vanno applicate, per analogia, le disposizioni relative alle attività di cui al punto 94 concernenti l'obbligo della richiesta di rilascio di certificati di prevenzione incendi separati per le varie attività soggette ai controlli ed inserite nei complessi edilizi (Lettera-circolare n. 1998414101 del 4 luglio 1985).</i></p> <p><i>Gli archivi destinati alla custodia di documenti con quantitativi superiori a ,50 q rientrano nell'attività 43 del D.M. 16 febbraio 1982 solamente se gli stessi sono realizzati in apposito locale.</i></p> <p><i>La presenza di documenti cartacei in altri locali od uffici va computata, ovviamente, nel calcolo del carico - d'incendio (Lettera-circolare n. 1991714161 del 24 settembre 1985).</i></p>		6	u.t.
90	<p>Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al R. D. 7 novembre 1942, n.1564</p> <p><i>Per le attività di cui ai punti 89 e 90 del D.M. 16 febbraio 1982, soggette a visita "una tantum". vanno applicate, per analogia, le disposizioni relative alle attività di cui al punto .94, concernenti l'obbligo della richiesta di rilascio di certificati di prevenzione incendi separati per le varie attività soggette ai controlli ed inserite nei complessi edilizi. (Lettera-circolare n. 1998414101 del 4 luglio 1985).</i></p>		6	u.t.

segue allegato C

N. Ord	ATTIVITA'	Numero ore massimo per singolo controllo		Periodicità della visita (in anni)
	<p><i>Da più parti e segnatamente dall'amministrazione per i beni culturali e ambientali, viene richiesto di riconoscere quali effettivamente, ai fini antincendi, sono gli edifici compresi al punto 90 dei D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto soggetti al controllo da parte dei Vigili del fuoco.</i></p> <p><i>Al riguardo considerato che le disposizioni contenute nel R.D. 7 novembre 1942, n. 1,564. tendono essenzialmente a salvaguardare gli edifici pregevoli ed i loro contenuti di interesse storico o culturale, tenuto conto che le norme di prevenzione incendi si prefiggono come scopo primario quello della salvaguardia della incolumità delle persone, si ritiene che. in linea di massima, possono formularsi le seguenti considerazioni in merito all'obbligo di assoggettabilità degli edifici pregevoli per arte o storia ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei Vigili del Fuoco:</i></p> <p><i>a) non sono compresi nel punto 90 dei D.M. 16 febbraio 1982 e quindi non soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei Vigili del Fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali non si svolge alcuna delle attività elencate nel citato D.M. 16 febbraio 1982. Per tali edifici, però, restano soggette ai controlli antincendi le aree a rischio specifico, quali gli impianti per la produzione di calore, le autorimesse,.i depositi ecc..'</i></p> <p><i>b) sono invece compresi al punto 90 dei DM. 16 febbraio 1982, e quindi soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei Vigili del Fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o più delle attività elencate nel citato D.M. 16 febbraio 1982, quali i musei o esposizioni, gli alberghi. gli ospedali, le scuole, i teatri. i cinematografi ecc.: per tali edifici, in relazione all'uso cui sono destinati. devono osservarsi oltre alle disposizioni di cui al R.D. 7 novembre 1942, n. 1564, anche le norme antincendi specifiche previste per le attività in essi svolte. Restano salve le disposizioni contenute al punto 5 dell'art. 15 dei D.P.R 577/1982 (Circ. n. 36 dell'1 1 dicembre 1985).</i></p>			
91	<p>Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 kcal/h</p> <p><i>Si precisa che con la dizione "impianti per la produzione di calore". deve intendersi una installazione composta da una parte destinata al processo di combustione nonché da una parte destinata al combustibile di alimentazione. secondo la terminologia ed i concetti contenuti agli artt. 3 e 4 dei D.P.R. 22 dicembre 1970. n. 1391 (Regolamento per l'esecuzione della legge antismog 61511966 relativamente al settore degli impianti termici).</i></p> <p><i>Nota: come indicato nella lettera-circolare n. 2125014106 del 19 ottobre 1984 tale criterio non si applica agli impianti di produzione di calore di potenzialità inferiore a 100.000 kcal/h alimentati da serbatoi fissi di g.p.I. con capacità complessiva non inferiore a 0,3 mc per i quali serbatoi deve esse,ce richiesto il rilascio dei Cpi come previsto al punto 4 lettera b del D.M. 16 febbraio 1962.</i></p> <p><i>Pertanto per gli impianti alimentati con combustibili liquidi comprendenti locali di produzione dei calore e serbatoio deve essere rilasciato, con riferimento anche alla prassi precedente un unico certificato di prevenzione incendi sempreché la potenzialità dell'impianto sia superiore a 100.000 kcal/h. Non sono, invece, soggetti al rilascio di detto CPI gli impianti di potenzialità inferiore alle 100.000 kcal/h qualunque sia la capacità dei relativo serbatoio.</i></p>	3	6	

N. Ord	ATTIVITA'	Numero ore massimo per singolo controllo		Periodicità della visita (in anni)
	<p><i>Qualora per gli impianti aventi potenzialità inferiore alle 100.000 kcal/h sia richiesto un controllo ai fini della prevenzione incendi. dovrà essere precisato che le norme tecniche in vigore devono essere osservate sotto la responsabilità del titolare dell'attività, sia per il serbatoio che per il generatore di calore, come, peraltro, indicato nella circolare n. 46 del MLSA. (82) 15 dei 17 ottobre 1982. Restano valide le disposizioni relative alle autorizzazioni amministrative (decreti di concessione) per i depositi di oli minerali ai sensi delle leggi vigenti. Per impianti termici alimentati con combustibili solidi, in attesa della emanazione dell'apposita normativa secondo le modalità previste dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, potranno essere applicati criteri di sicurezza analoghi a quelli previsti per gli impianti alimentati a combustibile liquido (Circ. n. 73 dei 29 luglio 1971) per quanto concerne l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, le dimensioni, gli accessi e le comunicazioni. le aperture di ventilazione. Restano inoltre valide e applicabili le norme contenute nella legge anti-smog 61511966 per gli impianti esistenti alla data dell'8 luglio 1,968 i cui loali devono essere adeguati soltanto in occasione di trasformazioni. di ampliamenti o di rifacimenti dei fabbricati o degli impianti (tabella annessa al capo V del D.P.R. 24 ottobre 1967, n. 1288 valida ai sensi di quanto previsto al punto 17.1 dei D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391). In tali casi è pertanto consentita la consistenza del deposito dei combustibile solido nel locale del focolare con gli opportuni accorgimenti (Circ. n. 52 dei 20 novembre 1982). Le attività indicate al punto 91 del D.M. 16 febbraio 1982 non riguardano gli impianti inseriti in cieli di produzione industriale. Per gli impianti alimentati a combustibile si richiama l'analogia già indicata nella circolare n. 52 del 20 novembre 1982 punto S. 1 (Circ. n. 8 dei 17 aprile 1985).</i></p>			
92	<p>Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili - fino a 50 autoveicoli - con oltre 50 autoveicoli e fino a 300 - con oltre 300 autoveicoli, ricovero natanti e ricovero aeromobili</p> <p><i>Quando sono in vigore norme tecniche per impianti, attività ecc., che non sono soggetti al rilascio del CPI (ad esempio centrali termiche con potenzialità al di sotto di 100.000 kcal/h. autorimesse inferiori a 9 automezzi ecc.) il comando provinciale. a seguito di visita sopralluogo,. comunque effettuata nel confermare che l'impianto. l'attività ecc. non è soggetto al rilascio del CPI. deve indicare che ad ogni buon fine, le norme tecniche in vigore devono essere osservate sotto la responsabilità del titolare dell'attività di cui trattasi (Circ. n. 46 dei 7 ottobre 1982).</i></p>		3 5 7	6
93	Tipografiem litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre 5 addetti		6	6
94	Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri		6	u.t.
95	Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497		2	u.t.

segue allegato C

N. Ord	ATTIVITA'	Numero ore massimo per singolo controllo		Periodicità della visita (in anni)
96	Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886		8	u.t.
97	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm		9	u.t.

* In corrispondenza di ciascuna voce sono stati riportati, in corsivo, i chiarimenti e le precisazioni seguenti circolari o decreti ministeriali Circ. n 46 del 7 ottobre 1982: Circ n 52 del 20 novembre 1982, Circ.n.8 del 17 aprile 1982 Circ n 36 dell'11 dicembre 1985 Circ.. n 42 del 17 dicembre 1986: lettera-circolare 19984/4101 del 4 luglio 1985 Lettera-circolare n 199917/4161 del 24 settembre 1985

* Si tratta del D M 30 novembre 1983 (pubblicato nella G U n. 339 del 12 dicembre 1983) recante "Termini definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi"

** Testo modificato come da D M 30 ottobre 1986 (G U n 261 del 10 novembre 1986)

* Case da gioco, punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 (locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a cento posti).
Le "case da gioco" sono locali di spettacolo e di trattenimento e pertanto sono comprese al punto 93 del D M 16 febbraio 1982. Alle stesse vanno applicate le disposizioni di sicurezza contenute nella circolare n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto agli artt. 34, 41, 42, 43, 44, 45 e ferme restando le competenze delle commissioni provinciali di vigilanza.

Sale consiliari, punto 83 dei O.M. 16 febbraio 1982 (locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a cento posti).
Le "sale consiliari" (sale per consigli regionali, provinciali, comunali, aule di tribunali ecc) non sono locali di spettacolo e trattenimento, secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 52 del 20 novembre 1982, punto 4. I. e pertanto non sono comprese nel punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982.

Edifici destinati al culto, punto 83 del DM. 16 febbraio 1982 (locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a cento posti).
Gli edifici destinati al culto non sono locali di spettacolo e trattenimento secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n 52 del 20 novembre 1982, punto 4 I. e pertanto non sono compresi nel punto 83 del D M 16 febbraio 1982. Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute nell'ari. 15, punto 5 del D.P.R 29 luglio 1982, n 577 (Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986).

Negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento, librerie, DM 16 febbraio 1982
I negozi di profumeria, di abbigliamento, le librerie rientrano unicamente nel punto 87 del DM 16 febbraio 1982 qualora superino i 400 m² di superficie lorda comprensiva dei servizi e depositi (Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986)